

X legislatura

Atto Consiglio n. 831/A

11

DISEGNO DI LEGGE

"Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare."

TITOLO I

Promozione dell'utilizzo dell'idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile

Art. 4

Osservatorio regionale sull'idrogeno

Emendamento aggiuntivo

All'art.4 è aggiunto il comma 7:

7. L'istituzione dell'Osservatorio regionale ~~sull'energia da fonti rinnovabili~~ ^{sull'idrogeno} non comporta oneri per il bilancio regionale. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio regionale è a titolo gratuito.

G. Di Marco

offerto



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Proposta di Legge: "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare".

22

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole «(Disciplina delle cooperative di comunità)» sono inserite le seguenti le parole:

«o di comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, punto 16) della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Proposta di Legge: "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare".

23

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

approvato

All'articolo 10, il comma 4 è soppresso.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X Legislatura

Proposta di Legge: "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare".

27
—

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

All'articolo 11, comma 5, il periodo da «*In tali ipotesi*» sino a «*di quella precedentemente occupata.*» è soppresso.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna

officiato



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Proposta di Legge: "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare".

30

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

All'articolo 12, comma 1, le parole «non eccedente quella definita» sono sostituite da «pari a quella autorizzata».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
X Legislatura

31

Proposta di Legge: "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare".

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

All'articolo 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«Qualora l'impianto esistente sia stato assentito con un titolo abilitativo diverso dall'autorizzazione unica, il rinnovo del titolo abilitativo originario sarà disposto per una durata pari a venti anni.»

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna

efato



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Proposta di Legge: *“Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare”.*

32

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12

All'articolo 12, il comma 3 è soppresso.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna

-effratto

X legislatura
Atto Consiglio n. 831/A

35

DISEGNO DI LEGGE

"Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare."

TITOLO II

Disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare

Art. 12

Rinnovo del titolo abilitativo

Emendamento abrogativo

Al comma 4 dell'articolo 12, dopo le parole " percentuali indicate nei commi 1, 2 ...",
sono abrogate le parole "e 3"

effettuato

31

X legislatura

Atto Consiglio n. 831/A

DISEGNO DI LEGGE

?

"Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare."

28

0

TITOLO II

Disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare

Art. 15

Riconversione di aree industriali dismesse, cave esaurite e siti inquinati

Emendamento aggiuntivo

Al comma 1 dell'art. 15 anteporre parole "La Regione favorisce...", le seguenti parole **"Accertato e verificato che non vi siano le condizioni per la destinazione dei suoli ad uso agricolo o alla coltivazione e alla riattivazione di una cava,"**

affidato
culturale
prodotto
fornire
Acad ~



Consiglio Regionale della Puglia

X Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare"

Atto Consiglio N. 831

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Al comma 2 dell'articolo 15, dopo le parole: "*Regolamento Regionale del 31 dicembre 2010, n. 24*" aggiungere "*, nonché in aree in cui la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare non sia ammissibile ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)*".

Approvato

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Cristian Casili

Rosa Barone

Rosa Barone



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Proposta di Legge: "Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare".

39

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16

affidato

All'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Nel medesimo termine, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Giunta regionale aggiorna il Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia) e avvia il procedimento di revisione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR). In particolare, in sede di aggiornamento e revisione del predetto Regolamento e del PPTR, qualora anche un solo impianto esistente sia localizzato in aree non idonee ai sensi del Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 ovvero in aree la cui realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare non sia ammissibile ai sensi del PPTR, potranno ritenersi ammissibili i progetti relativi ad interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione, finalizzati a migliorare il rendimento delle prestazioni ambientali degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare, a condizione che prevedano una riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 70% del totale degli aereogeneratori precedentemente installati e, per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 40% della superficie radiante precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico pari ad almeno il 40% di quella precedentemente occupata, nonché sia verificata la loro compatibilità con gli specifici valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale. In tali ipotesi, trovano applicazione i moduli procedurali e le previsioni di cui ai precedenti artt. 10, 11, 12, 13 e 14.».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Vincenzo (Enzo) Colonna



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

—

Emendamento

affetto

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo *Affetto*

(Conferma disposizioni ai sensi dell'articolo 94 bis del D.L. 18.4.2019 n. 32)

Nelle more dell'emanazione delle linee guida previste dall'articolo 94 bis, comma 2, del D.L. 18.4.2019, n. 32, è confermato l'attuale regime disciplinare definito dalla D.G.R. n. 1309/2010 con le modificazioni apportate dalla D.G.R. n. 1166/2010.

Fabiano Amati

Amati

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Amati



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Relazione

Con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55), c.d. “Sblocca Cantieri”, sono state apportate modifiche al Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), tra le quali vi è l’introduzione un nuovo art. 94-bis, recante disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. Tale norma prevede che ai fini dell’applicazione dei capi I, II e IV della parte II del Testo Unico gli interventi vengono suddivisi in «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza». In sostanza viene definito un diverso regime autorizzatorio, a seconda dell’importanza che le opere avranno rispetto all’incolumità pubblica. Solo per gli interventi «rilevanti» resta l’obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile. Tale obbligo non sussiste invece per gli interventi ritenuti dal legislatore di «minore rilevanza» e per quelli «privi di rilevanza». Per gli interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

In particolare la norma prevede:

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g)

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Relazione

civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,15g e 0,20g e zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Il comma 2 stabilisce: “Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93. Nelle more dell’emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Relazione

adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse".

Si rileva che il testo originario del D.L. 32/2019, al comma 2 dell'art. 94-bis citato prevedeva che *"...nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti"*. Con la legge di conversione n. 55/2019 viene eliminato il riferimento *"comunque dotarsi di specifiche elencazioni o"*, restando solamente l'indicazione che nelle more le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. La modificazione apportata in sede di conversione del decreto-legge consente quindi alle Regioni un maggior ambito di intervento nella fase transitoria, poiché non si riferisce più alla sola elencazione di interventi ai fini classificatori ma al complesso delle "disposizioni vigenti". La corretta individuazione dell'oggetto della disciplina transitoria demandata alle Regioni è di particolare importanza nella fattispecie, in quanto la novella introdotta dal D.L. 32/2019 e dalla legge di conversione fa sì che l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica (art. 94) non viene più legato alla classificazione sismica del territorio bensì alla rilevanza dell'intervento strutturale ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

Alla luce del disposto normativo, perciò, per la individuazione degli interventi rispettivamente ricadenti nei tre gradi di "rilevanza per la pubblica incolumità" degli interventi occorrerà attendere che il Ministero delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisca le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di maggiore e minore rilevanza per l'incolumità pubblica, nonché delle varianti di carattere non



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Relazione

sostanziale per le quali non occorre la denuncia dei lavori (articolo 93 Tu Edilizia). Nelle more dell'emanazione delle linee guida le regioni possono confermare le disposizioni vigenti.

Intendendo l'espressione "le disposizioni vigenti" in senso onnicomprensivo, ossia riferito al regime autorizzatorio nel suo complesso e non soltanto alla classificazione degli interventi di maggiore o minore rilevanza, le Regioni possono in via transitoria confermare l'attuale assetto normativo nelle more dell'emanazione delle linee guida.

Per ciò che concerne la normativa pugliese, la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166/2016 ha da ultimo modificato la disciplina regionale relativa alle zone sismiche 3 e 4 ovvero "aree a bassa sismicità", superando le prescrizioni della DGR. n. 1309/2010 (che prevedeva l'assoggettamento al regime autorizzatorio dell'art. 94 di tutte le opere strategiche o rilevanti anche alle zone a bassa sismicità al fine di meglio tutelare i cittadini pugliesi), applicando il regime disposto dall'art. 93 del DPR n. 380/2001 a tutti gli interventi in zona 3 e 4, e limitando l'operato dell'art. 94 esclusivamente alle zone 1 e 2. La ratio di tale deliberazione è esplicitamente dettata dall'esigenza di snellire il rilascio delle autorizzazioni per le opere di che trattasi (in gran parte pubbliche o di notevole impatto lavorativo) le quali subiscono ritardi di oltre un anno, incomprensibili nel clima economico attuale. Nella D.G.R. in questione si precisa peraltro che l'applicazione dell'art. 94 in luogo dell'art. 93, non incide sui parametri di progettazione che restano antisismici, per cui nessun vantaggio deriva dal cospicuo impegno aggiuntivo della PA in termini di qualità delle opere. In conclusione si legge nella D.G.R. n. 1166/2016: *"in ragione di quanto innanzi si ritiene opportuno e doveroso ritornare ad una applicazione letterale e pedissequa della norma statale, introducendo la previsione che, dall'entrata in vigore del presente atto, nelle*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X Legislatura

Relazione

zone sismiche 3 e 4 sarà esclusivamente applicabile, senza eccezioni, il regime dettato dall'art. 93 del DPR n.380/2001, mentre l'art. 94 si applicherà esclusivamente nelle zone 1 e 2".

In conclusione, pertanto, alla luce dell'art. 94-bis TU Edilizia, nelle more della definizione delle linee guida del Ministero delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata, alla luce delle considerazioni di cui sopra in ordine all'ambito operativo del regime transitorio demandato alle Regioni, si propone che la Regione Puglia possa confermare l'attuale regime autorizzatorio, definito dalla D.G.R. n. 1309/2010 con le modificazioni apportate da ultimo della D.G.R. n.1166/2010 in merito all'applicazione dell'art. 93 del TU Edilizia per le zone sismiche n. 3 e 4, così da non ritardare i lavori per i cantieri già avviati.

Fabiano Amati